



All. B

Avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018.

1) OGGETTO E FINALITA'

I finanziamenti relativi al presente avviso sono rivolti agli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018.

Condizione necessaria per l'accesso al finanziamento è la sussistenza del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, avvenuti nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

Non possono trovare accoglimento le istanze presentate per abitazioni realizzate, in tutto o in parte, in violazione o in difformità delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi.

Inoltre, non possono trovare accoglimento le istanze presentate per fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto oppure che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione.

2) BENEFICIARI

Possono presentare domanda i soggetti che, al momento della calamità, occupano, sia a titolo di abitazione principale sia con destinazione diversa da quella principale, le unità immobiliari



danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei finanziamenti.

Pertanto, possono presentare istanza il proprietario dell'unità immobiliare oppure il conduttore o beneficiario, se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo. In tal caso è obbligatorio allegare l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all'immobile, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata dal titolare di un diritto di usufrutto, diritto reale di abitazione, uso, locazione o comodato, l'istanza dovrà essere corredata degli estremi del relativo contratto registrato nelle forme di legge.

Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, il soggetto dichiarante è l'amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, un rappresentante delegato dagli altri soggetti aventi titolo. In tale ultimo caso, è obbligatorio allegare la delega dei condomini ed un loro documento di riconoscimento in corso di validità (modulo B5). L'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di finanziamento per i danni alle rispettive proprietà.

In caso di comproprietà, si rimanda alle indicazioni presenti nel Modello B1.

3) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

I finanziamenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM 27 febbraio 2019, sono concessi secondo i massimali successivamente indicati, nei limiti delle risorse disponibili. I finanziamenti sono destinati a investimenti relativi:

- a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
 - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
 - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;



d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti di cui al presente avviso sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata.

I finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia asseverata.

Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.

Non sono ammissibili al finanziamento:

- danni alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- danni alle pertinenze qualora le stesse siano distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
- danni a beni mobili registrati;
- danni ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinata alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinata a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un'impresa.

4) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati devono presentare la domanda di finanziamento, utilizzando la modulistica predisposta dal Commissario delegato, allegata al presente avviso (allegato B1), disponibile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/> e presso gli uffici del Comune di riferimento.

La domanda deve essere presentata, a partire dal 26 aprile 2019 e fino al 27 maggio 2019, al Comune nel quale è sito l'immobile, con la seguente modalità:

PEC: emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it

EMAIL - commissariodelegato558@regione.lazio.it

TEL +39.06.51684700



- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata (PEC) posta@pec.comune.terracina.lt.it (la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore);

Alla domanda dovrà essere allegata la perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato utilizzando **esclusivamente** il modello allegato al presente avviso, corredata dalla documentazione fotografica degli elementi danneggiati, e l'ulteriore documentazione richiesta nel modulo B1, qualora ne ricorrano le condizioni.

5) PERIZIA ASSEVERATA

La perizia asseverata deve essere redatta **esclusivamente** utilizzando la apposita modulistica, predisposta dal Commissario delegato, allegata al presente avviso (Modello B2), disponibile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/modulistica/> e presso gli uffici del Comune di riferimento. La perizia deve essere redatta a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio professionale, il quale, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;

b) relativamente ai danni all'immobile ad uso abitativo:

b1) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, che alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria;

b2) descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere e impianti, indicando le misure e/o quantità, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;

b3) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzi di cui alla lettera b2), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori



ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;

b4) distinguere sia nel caso di cui alla lettera b2) che in quello di cui alla lettera b3) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;

b5) distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;

b6) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.

c) relativamente ai danni agli impianti, fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione degli stessi, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell'evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzi ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti;

d) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

Oltre agli elementi di cui al presente paragrafo, la perizia asseverata deve contenere, in una separata sezione, evidenza e quantificazione dettagliata dei danni diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 1 del DPCM del 27/02/2019 subiti dalle strutture, opere e impianti di cui all'articolo 3 al fine di consentirne, con separata disposizione, l'eventuale finanziamento. Detta sezione comprende, tra l'altro, limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata e destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, l'indicazione del numero dei vani catastali interessati.

6) INDIVIDUAZIONE DELLA SPESA AMMESSA

I finanziamenti di cui al presente avviso sono concessi come di seguito indicato:

a) Per gli investimenti:

I. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;



II. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

III. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.

b) Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA), è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali ivi indicati. Nel predetto limite del 10% dell'importo, sono riconosciute anche le spese sostenute per la perizia tecnica asseverata, esclusivamente qualora la domanda di finanziamento venga accolta.

c) Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata, una percentuale:

c1) fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;

c2). fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;

Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 euro.

d) Per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è preconditione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

I finanziamenti concessi con il presente avviso non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a finanziamento. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità, si rimanda a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.P.C.M. 27 febbraio 2019.

A tal fine, i richiedenti il finanziamento in oggetto dovranno allegare alla domanda copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della



quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.

7) ISTRUTTORIA

Verranno esaminate esclusivamente le domande pervenute entro il termine fissato dal precedente punto 4). I Comuni dovranno predisporre un elenco riportante le domande pervenute nei termini e conformi a quanto previsto dal precedente punto 4), e un elenco riportante le domande escluse in quanto pervenute fuori dei termini o prive dei requisiti richiesti. Tali elenchi dovranno essere trasmessi, entro 7 giorni dalla scadenza del presente avviso, al Commissario Delegato, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it, il quale con successivi provvedimenti definirà le procedure per l'erogazione dei finanziamenti.

8) EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

I Soggetti Attuatori procederanno alla erogazione dei finanziamenti spettanti secondo gli importi e le modalità stabiliti dal Commissario Delegato.

Il Commissario delegato definirà con successivi atti, sulla base delle risorse disponibili, le modalità e i tempi di erogazione dei finanziamenti.

L'erogazione avverrà a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Commissario Delegato.

9) OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Con la presentazione della domanda l'istante si impegna a:

- ultimare i lavori oggetto del finanziamento entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della concessione del finanziamento, salvo motivata proroga, da concedere a cura del Soggetto Attuatore;
- consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non oltre 30 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, sopra riportato;

PEC: emergenzaottobre2018@regione.lazio.legalmail.it

EMAIL - commissariodelegato558@regione.lazio.it

TEL +39.06.51684700





- non richiedere, con riferimento ai danni di cui alla presente domanda, altre agevolazioni fiscali da parte di amministrazioni o enti pubblici diversi;
- non richiedere le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riferimento ai lavori oggetto della presente domanda.

10) VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

I Soggetti Attuatori effettueranno le opportune verifiche, documentali ed in loco, in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari ed al rispetto degli obblighi previsti dal presente avviso.

Il Soggetto Attuatore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili ai presenti finanziamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.

In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, il Soggetto Attuatore procede tramite gli enti competenti ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

11) DECADENZA E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Qualora venga accertato che i beneficiari dei finanziamenti oggetto del presente avviso hanno reso false dichiarazioni, attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del finanziamento, ne viene dichiarata la decadenza dal finanziamento. La decadenza comporta la revoca del finanziamento e la sua immediata restituzione.

Si procederà alla revoca del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione anche qualora i soggetti beneficiari siano venuti meno anche ad uno solo degli obblighi di cui al precedente punto 9).

12) PROCEDURE DI CONTROLLO

La Struttura di supporto al Commissario Delegato si riserva di effettuare specifici controlli e/o richieste in merito alla documentazione trasmessa dai Soggetti Attuatori, attestante le richieste di finanziamento di cui al presente avviso.



Ove, in sede di verifica, venissero accertate delle irregolarità, queste verranno segnalate al Soggetto Attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità, la decadenza totale o parziale del finanziamento assegnato.

13) PRECEDENTI DOMANDE DI ACCESSO ALLE MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE EX ART. 3, COMMA 3, LETT. A), OCDPC N.558/2018

Ai cittadini che abbiano già presentato istanza di accesso al contributo di immediato sostegno al tessuto sociale ex art. 3, comma 3, lett. A), OCDPC n.558/2018 (limite massimo riconoscibile € 5.000,00), si rinvia alle Linee Guida approvate con il Decreto del Commissario Delegato n. R00068 del 19 aprile 2019 (Allegato A).

IL COMMISSARIO DELEGATO

(Carmelo Tulumello)